



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ORTIS, CORBETTA, ANGRISANI, MININNO, LEONE, CORRADO, MATRISCIANO, GALLICCHIO, ROMANO, TURCO, LANNUTTI, DONNO, GUIDOLIN, FEDE, PACIFICO, FERRARA e ORTOLANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2019**

Modifiche all’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di sottoscrizione delle liste nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione di un'elezione comunale, allorché si voglia presentare una lista di candidati al Consiglio di un municipio italiano, è d'obbligo — come noto — accompagnare a tale lista un elenco di firme di sottoscrittori. La consistenza numerica dell'elenco è altresì disciplinata dall'attuale normativa, la quale prevede quantità minime e massime di firme richieste, proporzionate al peso demografico del comune in questione.

Questa raccolta di sottoscrizioni non è però ovunque obbligatoria: nessuna firma è infatti richiesta ai municipi la cui popolazione sia inferiore ai mille abitanti. Tale dispensa — seppur sensata e ragionevole, almeno nelle intenzioni del legislatore — ha però permesso il prodursi di anomalie a dir poco imbarazzanti, fors'anche esecrabili: consueti sono i casi di piccole e piccolissime municipalità con numeri spropositati di liste presentate e sindaci candidati. A mero titolo di esempio, i seicento elettori di una cittadina del Mezzogiorno hanno visto proporsi, in tempi recenti, undici liste di consiglieri per undici aspiranti sindaci differenti; centoquattro candidati complessivi. È palese inoltre come, in casi come questo, la rappresentatività del sindaco eletto sia molto bassa.

Appare opportuno pertanto prevedere un numero minimo di sottoscrittori anche per le città con meno di un migliaio di cittadini. È da evitare però al contempo aggravii amministrativi che rendano impossibile la presentazione delle liste: il presente disegno di legge prevede perciò, per tali minuti comuni, una forbice percentuale, anziché cifre fisse; di modo che il numero richiesto sia sempre congruo e adeguato alla consistenza demografica della comunità considerata. Le liste, nelle intenzioni di questo testo, dovranno quindi essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore al due e non superiore al quattro per cento della popolazione totale, con arrotondamento all'unità superiore. In un comune di mille abitanti sarebbe dunque necessario trovare fra le venti e le quaranta firme; nel caso limite di un paese di appena cinquanta anime, invece, solo uno o due sottoscrittori.

La previsione di un adempimento burocratico come quello fin qui esposto eviterebbe, o renderebbe in ogni caso più complicato, il verificarsi di casi come quello sopradescritto, affatto isolati e invero, purtroppo, assai frequenti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

« *i)* da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti »;

2) dopo la lettera *i)* è aggiunta, in fine, la seguente:

« *i)-bis* da un numero di elettori non inferiore al 2 per cento e non superiore al 4 per cento della popolazione, con arrotondamento all'unità superiore, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti »;

*b)* il comma 2 è abrogato.

### Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00